

LA SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI CAPITALE SOCIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGGE 23 DEL 2020 - APPLICABILITA' DELLA NORMA ALLE SOCIETA' COOPERATIVE

1. L'articolo 6 del d.l. 23/2020¹, come modificato dalla legge di bilancio 2021, ha lo scopo generale di evitare che le imprese sane prima dell'insorgere della pandemia COVID 19 possano ridimensionare la loro operatività economica o uscire dal mercato. La relazione illustrativa del d.l. liquidità espone bene le ragioni della disposizione: «*la previsione mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da COVID-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell'alternativa - palesemente abnorme - tra l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile*».

2. La norma in esame consente il rinvio all'assemblea di bilancio relativo all'esercizio 2025 (quindi nel 2026) dei provvedimenti volti a neutralizzare gli effetti sul patrimonio delle perdite emerse nel 2020 (ossia in un esercizio che comprenda la data del 31 dicembre 2020) e che siano tali da ridurre il capitale in misura superiore al terzo o al di sotto del minimo legale. Sembra da escludersi, secondo l'interpretazione letterale della norma, che ci si riferisca alle perdite relative ad esercizi precedenti. Al contrario, le perdite non sono da considerare tali solo se sono un effetto diretto della crisi da COVID-19, poiché i fenomeni che possono determinare una situazione di perdita, quando siano collocati all'interno di una situazione di crisi sistemica

¹Art. 6 Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale

In vigore dal 1 gennaio 2021

1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli *articoli 2446*, secondo e terzo comma, *2447*, *2482-bis*, quarto, quinto e sesto comma, e *2482-ter del codice civile* e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli *articoli 2484*, primo comma, numero 4), e *2545-duodecies del codice civile*.

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli *articoli 2446*, secondo comma, e *2482-bis*, quarto comma, *del codice civile*, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3. Nelle ipotesi previste dagli *articoli 2447* o *2482-ter del codice civile* l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli *articoli 2447* o *2482-ter del codice civile*. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli *articoli 2484*, primo comma, numero 4), e *2545-duodecies del codice civile*.

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

come quella recata dal COVID-19, sono tra loro correlati e non possono essere isolati rispetto alla crisi stessa²

Non si applica l'articolo 2446, commi 2 e 3 ...³

“Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436.” ...

... e l'articolo 2447⁴

“Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.”

² Assonime, Circolare n. 3 del 25 febbraio 2021

³ L'art. 2482-bis disciplina la riduzione del capitale per perdite nelle SRL:

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.

⁴ L'art. 2482-ter disciplina la riduzione del capitale al disotto del minimo legale nelle SRL:

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

3. L'articolo 6 del d.l. 23/2020 stabilisce, inoltre, che non opera la causa di scioglimento prevista dall'articolo 2484, comma 1, n. 4⁵, e dall'articolo 2545-duodecies per la sola perdita del capitale sociale delle società cooperative⁶.

4. Delle perdite di esercizio emerse nel 2020 e delle conseguenze sul patrimonio si deve dare informazione in nota integrativa, specificando l'origine e le movimentazioni. Tale operazione va fatta nel 2021, in occasione dell'assemblea di bilancio relativa all'esercizio 2020, per isolare tali perdite da quelle precedenti e da quelle successive.

Con riguardo all'eventuale incremento delle perdite negli esercizi successivi al 2020, appare preferibile la tesi secondo la quale tale incremento debba essere trattato come perdita autonoma, con la conseguente applicazione degli articoli 2446 e 2447 c.c., senza alcun posticipo, sia per il dato letterale della norma, sia per evitare un ulteriore deterioramento della posizione dei creditori⁷.

5. Occorre comunque prestare attenzione alla dimensione della responsabilità degli amministratori e dei sindaci/revisori, anche alla luce degli assetti organizzativi che le imprese debbono implementare ai sensi del novellato articolo 2086 c.c.

6. Rimane l'obbligo, nel caso di cui all'articolo 2446 e 2482-bis c.c., di convocare senza indugio l'assemblea per rendere consapevoli i soci delle perdite, dell'origine delle stesse e del loro impatto sul patrimonio. E ciò anche per l'eventuale ricorrere della causa di scioglimento e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

7. Nei casi di cui all'articolo 2447 e 2482-ter, l'assemblea ha la facoltà di sospendere e rinviare gli adempimenti alla chiusura dell'esercizio 2025 (ma anche avvalersi di un rinvio più contenuto, senza che ciò precluda un successivo utilizzo del termine non sfruttato), non l'obbligo. A maggior ragione risulta importante la relazione degli amministratori sul patrimonio. La scelta di sospendere acquisisce maggiore gravità in presenza di una causa di scioglimento. Sarà necessario verificare la continuità aziendale e pianificare le azioni successive, le strategie per risanare le condizioni.

⁵Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:

... (omissis)

4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter

⁶La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.

⁷ Assonime, nella circolare citata sub nota 2, riporta tale tesi, ma propende per quella opposta, secondo la quale le eventuali perdite successive, che potrebbero essere fisiologiche anche in un percorso gestionale di recupero della redditività, non dovrebbero avere un autonomo rilievo, pena il venir meno della logica di aiuto, resa più affidabile dai nuovi obblighi derivanti dal Codice della crisi.

In tale fase si misura la condotta degli amministratori (articolo 2486⁸) e dei sindaci (articolo 2403 e 2406⁹).

8. Pur essendo vero che l'articolo 6 intende tutelare le imprese sane prima del 2020, occorre comunque prestare attenzione al fatto che la norma in esame non autorizza gli amministratori a non rispettare l'articolo 2486 e a compiere operazioni nuove che vadano a compromettere l'integrità del patrimonio. Occorre prudenza perché è necessario tutelare i creditori sociali:

- va verificata la continuità aziendale e, se tale verifica è positiva, è necessario ridisegnare gli investimenti e i finanziamenti anche a tutela dei terzi creditori;
- occorre accelerare nella implementazione degli assetti organizzativi di cui all'articolo 2086;

In questo contesto la relazione degli amministratori diviene decisiva anche in una chiave strategico aziendale. Peraltro, appare ovvio che la relazione dovrà essere rinnovata ogni anno.

9. L'approccio votato alla prudenza è confermato in via diretta e indiretta da una Circolare del MiSE secondo la quale, se la società rinvia gli adempimenti, essa può sempre adottare, prima del termine finale, la decisione di ripianare le perdite o di procedere alla liquidazione dell'impresa. Mutatis mutandis, è possibile che il revisore della vigilanza delle cooperative che rilevi le condizioni dell'insolvenza richieda la LCA.

10. Come si trasferisce tutto ciò alle società cooperative? Gli articoli 2446 e 2447 c.c. come debbono essere interpretati dalle cooperative in questo nuovo contesto?

⁸Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.

Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura

⁹ 2403 c.c. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.

2406 c.c. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

11. Una riflessione su questi temi è stata svolta in occasione degli approfondimenti sugli indici di crisi, elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e revisori contabili a seguito della emanazione del Codice della crisi, tra i quali era stato annoverato anche il “patrimonio netto negativo”, indice che l’articolo 6 in esame contempla come fattispecie da considerare ai fini del rinvio degli adempimenti.

12. Occorre in primo luogo ricordare che, con riguardo alle società cooperative per le quali vige il principio della variabilità del capitale e non è quindi previsto un importo minimo, l’articolo 2545-duodecies c.c. stabilisce che la cooperativa si scioglie per la perdita del capitale sociale (dell’intero capitale sociale).

13. Il patrimonio netto negativo richiama la problematica che negli anni si è sviluppata intorno alla applicabilità o meno degli articoli 2446 e 2447 c.c. da parte delle società cooperative. L’orientamento interpretativo che si è consolidato, a partire dagli ultimi anni ’90, è stato quello di ammettere l’obbligo degli amministratori e dei sindaci di convocare l’assemblea prevista dal comma 1 dell’articolo 2446 - obbligo assolutamente coerente con le caratteristiche del modello cooperativistico - con esclusione invece delle ulteriori conseguenze previste dal successivo comma 2 e dall’articolo 2447 c.c. Un approccio meno intenso, in considerazione delle peculiarità del modello cooperativo, che tuttavia ha mantenuto inalterato il problema dell’azzeramento totale del capitale per perdite d’esercizio (comprese quelle pregresse).

14. A tale riguardo, al fine di evitare lo scioglimento della cooperativa, il suggerimento è sempre stato quello di convocare immediatamente l’assemblea dei soci affinché deliberi la copertura delle perdite che hanno provocato l’azzeramento del capitale e la ricostituzione dello stesso. In caso di omissione, gli amministratori risulterebbero responsabili sia dal punto di vista amministrativo, sia civilisticamente. In tale contesto, l’impossibilità di richiedere l’intervento del Tribunale, ha reso necessario il coinvolgimento della sola Autorità di vigilanza, alla quale dare comunicazione dei risultati dell’assemblea della cooperativa e, in caso di conclamata condotta omissiva da parte degli organi sociali, la promozione di un’ispezione straordinaria, alla quale far seguire gli “opportuni provvedimenti” (tra i quali anche il commissariamento della cooperativa).

15. Allo stato attuale, in attesa che si completi la disciplina del Codice della Crisi in tema di indici di allerta e di procedure di composizione assistita della crisi (vedremo anche come alla luce delle potenziali novità che possono derivare dal recepimento della citata Direttiva 1023/2019¹⁰), non vi sono elementi di novità che possano contraddire tale orientamento, salvo il caso in cui l'azzeramento del capitale sociale sia dovuto alle perdite rilevate nel 2020 a causa della pandemia.

In quest'ultimo caso, gli amministratori possono proporre all'assemblea la scelta di sospendere e rinviare gli adempimenti al 2025 (nel rispetto comunque degli obblighi informativi nei confronti dei soci) ovvero procedere immediatamente alla ricapitalizzazione della cooperativa.

¹⁰L'Italia ha chiesto alla Commissione Europea il differimento di un anno del termine entro cui recepire la direttiva 1023/19 sui quadri di ristrutturazione preventiva. La domanda di proroga è stata inviata a Bruxelles, anche a scopo cautelativo nell'eventualità che non sia possibile coordinare il Codice della crisi con la Direttiva in tempo per la scadenza del prossimo 17 luglio. Il Codice (Dlgs 14/2019) entrerà in vigore il primo settembre. Le difficoltà economiche innescate dalla pandemia potrebbero però portare a un rinvio. Nonostante l'impianto generale, sia conforme alla normativa europea, non mancano aporie e difetti di coordinamento. Ma l'adeguamento, oltre ad eliminare i contrasti, potrebbe anche essere l'occasione per cogliere le opportunità che l'armonizzazione del diritto europeo offre. La Direttiva introduce l'obbligo per gli Stati membri di assicurare un regime diretto a facilitare la ristrutturazione preventiva dell'impresa ove vi sia probabilità d'insolvenza (insolvencylikelihood). Per raggiungere tale risultato non prevede una disciplina completa della procedura di ristrutturazione, ma ne regola soltanto alcuni aspetti: la previsione di strumenti di allerta (earlywarningtools), la possibilità di concessione e revoca della sospensione delle azioni esecutive, il contenuto e la disciplina del piano di ristrutturazione, il regime di formazione, per alcuni versi obbligatoria, delle classi, ivi compresi gli equityholders (detentori di azioni), gli interventi, per un verso limitati e per l'altro obbligatori, del giudice. Il principio seguito dal legislatore europeo è di lasciare flessibilità agli ordinamenti nazionali, prevedendo che gli Stati membri siano tenuti ad applicare principi comuni nel rispetto dei sistemi giuridici nazionali. La disciplina dell'allerta prevista dalla Direttiva Ue è molto più soft di quella adottata con il Codice della crisi in quanto si concretizza in obblighi di informazione e opportunità di consulenza ed assistenza all'imprenditore, un sistema, fra l'altro, più compatibile con l'attuale situazione di crisi diffusa derivante dalla pandemia. Sul punto il Codice potrebbe essere oggetto di revisione sostanziale che faccia perno su procedure negoziali non vincolanti, fermi restando gli obblighi già in vigore previsti dall'articolo 2086 del Codice civile. Il legislatore potrebbe quindi rivedere il meccanismo di allerta, alleggerendo e semplificando la procedura che, nella versione attuale del Codice, prevede un sistema di segnalazione obbligatorio innescato dal superamento degli indicatori della crisi, e riducendola ad obblighi di informazione e possibilità di consulenza per l'imprenditore e favorendo la composizione negoziale della crisi su base volontaria (fonte Sole 24 Ore del 15 febbraio 2021 a cura di Luciano Panzani)

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

(Applicazione alle società cooperative dell'articolo 6, D.L. 23/2020, in relazione agli articoli 2446, 2482-bis, 2447, 2482-ter, 2484, co. 1, n. 4, e 2545-duodecies, del codice civile)

1. L'articolo 6 del d.l. 23/2020¹, come modificato dalla legge di bilancio 2021, consente la "sterilizzazione" (per cinque anni) degli effetti delle perdite d'esercizio 2020² sul capitale della società di capitali e cooperative, con la conseguente temporanea sospensione dei correlati obblighi civilistici di ricostituzione e/o riduzione del capitale e/o scioglimento³.
2. Sull'interpretazione della disposizione in esame è da ultimo intervenuto il **Ministero dello Sviluppo Economico**, con la **Circolare Prot. n. 26890 del 29/01/2021**, al cui testo si rinvia (<https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2041988-lettera-circolare-alle-camere-di-commercio-prot-26890-del-29-gennaio-2021-sospensione-operativita-covid-19>).
3. Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 6, D.L. 23/2020, alle società cooperative, occorre stabilire *se e – se sì – a quali condizioni* sono applicabili le norme codicistiche cui rinvia il citato articolo 6. Ciò considerato, si ritiene che:
 - 3.1. **SI APPLICANO ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE** esclusivamente le disposizioni di cui agli artt. 2446, primo comma, e 2482-bis, primo, secondo e terzo comma, c.c. (disposizioni non soggette a sospensione secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.L. 23/2020);

¹**Art. 6 Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale (in vigore dal 1° gennaio 2021)**

1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio".

² Per gli esercizi non coincidenti con l'anno solare, le perdite dell'esercizio che ricomprende la data del 31 dicembre 2020.

³ Gli obblighi civilistici "sterilizzati" sono quelli prescritti:

- a. dall'art. 2446 (in tema di s.p.a. e s.a.p.a.) e dall'art. 2482-bis (in tema di s.r.l.), che attengono alla riduzione del capitale sociale di oltre 1/3, a causa di perdite civilistiche;
- b. dall'art. 2447 (in tema di s.p.a. e s.a.p.a.) e dall'art. 2482-ter (in tema di s.r.l.), che attengono alla riduzione del capitale sociale di oltre 1/3 e al di sotto del limite minimo legale, a causa di perdite civilistiche, ed al contestuale aumento del capitale stesso ad un importo almeno pari al minimo legale;
- c. dall'art. 2484, co. 1, n. 4 (in tema di s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l.), riguardante lo scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del limite minimo legale, qualora non si sia deciso di provvedere all'aumento del capitale sociale ad un importo almeno pari al minimo legale;
- d. dall'art. 2545-duodecies (in tema di società cooperative), riguardante lo scioglimento delle cooperative per la perdita integrale del capitale sociale.



NOTA CONGIUNTA DEI SERVIZI LEGISLATIVI

- 3.2. **NON SI APPLICANO ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE** le restanti prescrizioni contenute nelle medesime norme, nonché quelle contenute negli artt. **2447** e **2482-ter**, c.c., con la conseguenza dell'inapplicabilità alle cooperative anche dei commi dell'art. 6 del D.L. 23/2020 concernenti la "sterilizzazione" degli obblighi da esse previsti;
- 3.3. **SI APPLICA ESCLUSIVAMENTE ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE** la "parte" dell'art. 6, D.L. 23/2020, che "sterilizza" l'operatività della causa di scioglimento della società per perdita dell'intero capitale sociale di cui all'art. **2545-duodecies**, c.c.
4. Beninteso, la "sospensione" temporanea degli obblighi prescritti dal codice civile non implica la disapplicazione delle disposizioni in tema di crisi e insolvenza delle società. Ration per cui, qualora oltre al "patrimonio netto negativo" dovessero sussistere *"inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* (art. 2, D. Lgs. 14/19, Codice della crisi), emergerebbe in ogni caso lo **stato di insolvenza** della cooperativa, che continuerà ad essere oggetto di accertamento in sede di periodica revisione cooperativa.